

## **IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

**dr. Stefano Rosa**

**-Presidente-**

**dr. Raffaele Del Porto**

**-Giudice-**

**dr. Angelina Augusta Baldissera**

**-Giudice relatore-**

letti gli atti del procedimento di reclamo n.7552/15 r.g., a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

Il giudice di prime cure, con ordinanza dep. il 21.4.2015 - in accoglimento del ricorso cautelare in corso di causa proposto dal Fallimento Geneflux srl - ha autorizzato il sequestro conservativo ai danni del convenuto Andrea Ferrari, limitandolo all'importo di € 175.000,00.

L'addebito attribuito dal giudice di prime cure al convenuto consiste nell'aver compiuto, quale amministratore unico di Geneflux srl, operazioni di distrazione ai danni della società *in bonis*, mediante il pagamento di fatture (cfr. docc. 4 e ss. fall.), pari complessivamente all'importo sopra indicato, a favore di tre società – Apeiron srl, Omax srl e Biosynthex srl - a titolo di remunerazione di attività di ricerca di cui il curatore del fallimento non ha trovato riscontro nella documentazione contabile e fiscale della società. La misura cautelare autorizzata, per le ragioni di seguito esposte, va confermata.

La difesa di Andrea Ferrari, ribadita anche in sede di reclamo, consiste essenzialmente nell'evidenziare, a propria discolpa, il suo asserito ruolo di mero "prestanome" - privo come tale di alcun potere gestorio – rivestito nei confronti dell'effettivo e unico amministratore di fatto della società Giovanni Mantero, il quale gli avrebbe attribuito il limitato compito di eseguire le

stringenti direttive dallo stesso impartite e di sottoscrivere in sua vece i documenti facenti capo alla società. A riprova il reclamante richiama le dichiarazioni rese dal commercialista della società al curatore del fallimento e la corrispondenza intercorsa con Mantero (cfr. docc. prodotti in prime cure).

Evidenzia inoltre in sede di reclamo la propria buona fede e il totale affidamento riposto nella professionalità di Giovanni Mantero, giustificata dalla notorietà di cui quest'ultimo godeva quale affermato esperto nel settore della biotecnologia, in cui operava la società; ambito al quale invece il reclamante dichiara di essere totalmente estraneo e privo di qualsivoglia competenza.

Le predette circostanze spiegherebbero, sempre per ammissione di Andrea Ferrari, perché egli, da un lato non sappia riferire se in concreto le attività di ricerca remunerate alle tre società siano state effettivamente compiute o comunque in quali prestazioni possano essere effettivamente consistite, dall'altro lato non sia in condizioni di fornire alcuna documentazione giustificativa, non essendosi mai occupato neppure degli aspetti amministrativi e contabili (salvo apporre la firma sulla relativa documentazione, quale legale rappresentante della società).

Le allegazioni dal tenore confessorio svolte dal reclamante, fondano, pur ipotizzando il coinvolgimento di Giovanni Mantero nell'amministrazione di fatto della società prospettata dal convenuto, un giudizio di rimprovero nei confronti di Andrea Ferrari già a titolo di colpa, sufficiente per l'attribuzione di una responsabilità per *mala gestio*.

L'art. 2476 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata stabilisce infatti che questi sono solidalmente

responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

La predetta prova liberatoria non è stata neppure offerta da Andrea Ferrari ed anzi la versione dei fatti da lui sostenuta evidenzia di per sé sola gravi profili di negligenza per essersi totalmente disinteressato e per aver omesso qualsivoglia controllo sulla operazione gestoria in questione, asseritamente imputabile a Giovanni Mantero, che ha comportato distrazione di denaro a favore delle citate tre società tutte a quest'ultimo riconducibili (quale amministratore unico di Apeiron srl e Biosynthex srl e quale socio unico fiduciante di Omax srl: cfr. mandato fiduciario prodotto dal fallimento in sede di reclamo). Andrea Ferrari ha pertanto violato le più elementari regole di buona amministrazione, senz'altro esigibili nei suoi confronti, poiché pur essendo privo di specifiche competenze in materia di biotecnologia, possiede, come da lui stesso evidenziato, una laurea in giurisprudenza (oltre ad essere esperto del settore dell'analisi bancaria), sicché è sicuramente ben edotto degli obblighi e delle conseguenti responsabilità che la legge fa discendere dal ruolo di amministratore, a tutela della società e dei suoi creditori.

Spetterà poi alla sede del giudizio di merito ricostruire compiutamente la condotta tenuta da Andrea Ferrari nella vicenda in questione e il titolo, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, della sua responsabilità.

Sussiste altresì il requisito del *periculum in mora* - ben evidenziato dal

giudice di prime cure – desumibile, in chiave soggettiva, dalla natura distrattiva dell'operazione censurata e in chiave oggettiva dalla probabile incapacienza del patrimonio immobiliare di Andrea Ferrari, in parte gravato da formalità pregiudizievoli.

Il reclamo va dunque rigettato.

L'istanza di cancellazione formulata dal fallimento ex art. 89 cpc va rigettata, tenuto conto della genericità della domanda, che neppure individua le espressioni ritenute sconvenienti e offensive nei confronti del curatore fallimentare.

Nulla per le spese trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa.

p.q.m.

-rigetta il reclamo;

-rigetta l'istanza ex art. 89 cpc.

Brescia, 5.6.2015

Il Presidente

Dr. Stefano Rosa